



COMUNE DI RONCA'

Provincia di Verona



ORIGINALE

N. **46** Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2018.

L'anno **2017**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**:

	Presenti	Assenti
1 - TURRI Roberto	X	
2 - FATTORI Ruggero	X	
3 - TIRAPELLE Ivano	X	
4 - BRUNELLO Palma	X	
5 - NEGRETTO Isabella		X
6 - RUGGERONI Lorenzo	X	
7 - VIOLA Federica	X	
8 - BONGIOVANNI Graziano	X	
9 - ZAMBON Beatrice		X
10 - SIGNORATO Anna		X
11 - MARCHETTO Lorenzo	X	
12 - DA CAMPO Attilio	X	
13 - GECHELE Sandro	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. ROSARIO NADDEO. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURRI ROBERTO, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria;
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- il decreto legislativo n. 504/1192 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le modifiche apportate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con particolare riferimento alla disciplina IMU;

CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. 147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2015 con la quale si prendeva atto di alcune modifiche apportate alla disciplina del tributo dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, stabilendo le seguenti aliquote per l'anno 2015:

Tipologia imponibile	Aliquota di pertinenza	
	Stato	Comune
Abitazioni principali e relative pertinenze Categorie A/1-A/8 e A/9	--	4,00 %
Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta	--	esenti IMU (soggette a TASI)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	--	esenti ai sensi dell'art.1, comma 708, della legge n. 147/2013
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	7,60%	1,00 %
Aree edificabili	--	8,60 %
Altri fabbricati	--	8,60 %
Terreni Agricoli	--	7,60 %

RICHIAMATE le ulteriori modifiche apportate dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare:

- comodati (art. 1, comma 10, legge 208/2015): è stabilita una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli (art. 1, comma 13, legge 208/2015) a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Il Comune di Roncà è ricompreso nell'allegato A della circolare che elenca i comuni montani o di collina esenti dal tributo.

PRESO ATTO del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 05.09.2014, fatte salve le più sopra citate modifiche normative per il 2016;

RICORDATO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 14, comma 42, lettera a) della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale estende fino al 31.12.2017 la sospensione degli aumenti tributari di cui al citato art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 e preso atto che la legge di bilancio 2018, in corso di approvazione, ripropone il blocco degli aumenti;

RITENUTO pertanto necessario confermare nella misura già stabilita per l'anno 2017 le aliquote IMU che saranno applicate per il 2018 alle fattispecie ancora soggette al tributo, sulla base delle sopracitate modifiche normative;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, su n. 10 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, nella misura applicata per il 2017, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria per il 2018 alle fattispecie soggette secondo la vigente normativa, come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota di pertinenza</i>	
	Stato	Comune
Abitazioni principali e relative pertinenze Categorie A/1-A/8 e A/9	--	4,00 ‰
Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, in conformità ai nuovi criteri stabiliti dall'art. 1, comma 10 della Legge 208/2015 – riduzione base imponibile 50%	--	8,60 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	--	esenti ai sensi dell'art.1, comma 708, della legge n. 147/2013
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	7,60‰	1,00 ‰
Aree edificabili	--	8,60 ‰
Altri fabbricati	--	8,60 ‰
Terreni Agricoli	--	esenti ai sensi art. 1, comma 13, Legge 208/2015

2. DI SPECIFICARE che all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1-A8 e A9) e per le relative pertinenze, è applicata una detrazione fissa pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. DI SPECIFICARE, inoltre, che rimane valido il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 05.09.2014, fatte salve le più sopra citate modifiche normative per il 2016 introdotte dal legislatore nazionale;
4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

ED INOLTRE, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi, su n. 10 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2018.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Roncà lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Roberto Turri

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Roncà lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Roberto Turri

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2018.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Turri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rosario Naddeo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009)

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno _____
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Roncà, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Roberto Turri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Roncà, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Roberto Turri